

COMUNE DI MAGASA

PROVINCIA DI BRESCIA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE	
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	
4. CONCLUSIONI.....	

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Magasa, con atto del Consiglio comunale n. 22 del 29/09/2017, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 29.12.2018 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui

all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

E' emerso quanto di seguito indicato:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
GARDA UNO SPA	DIRETTA	Servizio igiene urbana e ciclo idrico integrato	0.20%	Conforme al TUSP
GAL SCARL	DIRETTA	Promozione del territorio ed avvio nuove iniziative economiche	0,60%	Conforme al TUSP

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda

all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Sulla base della ricognizione effettuata si propone:

A) IL MANTENIMENTO DELLE SEGUENTI PARTECIPAZIONI DIRETTE:

GARDA UNO Società per Azioni

Sede legale: Padenghe sul Garda (BS), via Italo Barbieri n. 20

Codice fiscale: 87007530170

Data di costituzione: 1994

Capitale sociale: € 10.000.000,00, interamente versato, suddiviso in azioni da 1 € ciascuna

Azioni possedute dal Comune: 185.000 per un valore nominale di € 185.000,00

Quota percentuale di partecipazione: 0.20%

Composizione del capitale e oggetto sociale

Garda Uno SpA è una società costituita ai sensi dell'art. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 nonché ai sensi del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

In relazione all'oggetto sociale ed alla natura della società possono essere soci esclusivamente enti pubblici locali così come individuati dall'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, altre pubbliche amministrazioni ovvero imprese od enti a capitale esclusivamente pubblico, non essendo ammessa, in ogni caso, la partecipazione di soggetti che possa determinare un'alterazione dei meccanismi di controllo analogo, ovvero ostacolo all'affidamento in "house" dei servizi.

La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta, sia per mezzo di società controllate e/o collegate, delle seguenti attività, anche strumentali, per conto degli Enti locali soci:

- a) servizi di igiene urbana, quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico (anche per il tramite di impianti industriali allo scopo adibiti e/o realizzati), dei rifiuti; raccolta differenziata; lavaggio e spazzamento stradale; sgombero neve;
- b) raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento anche con recupero energetico (anche per il tramite Statuto Sociale di impianti industriali allo scopo adibiti e/o realizzati) e riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, speciali, pericolosi e di ogni tipo;
- c) bonifica del suolo e del sottosuolo, studio e monitoraggio delle qualità ambientali di acqua, aria e suolo;
- d) acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, derivanti da qualsiasi fonte energetica;
- e) produzione e cessione di energia elettrica derivante da fonti di energia rinnovabili;
- f) promozione, diffusione e realizzazione di interventi ed impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate;
- g) gestione degli Impianti energetici, servizi energetici ovvero promozione, diffusione e realizzazione di altre misure per il miglioramento dell'efficienza energetica;

- h) servizi di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione di caldaie;
- i) realizzazione, impianto e gestione di reti di pubblica illuminazione e gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali;
- l) attività di interesse ambientale quali la cartografia e il monitoraggio del territorio; la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti per il controllo degli agenti inquinanti e ogni altro intervento connesso alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse;
- m) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, coordinamento lavori, elaborazione di progetti per opere da realizzare sul territorio degli enti locali soci;
- n) servizi cimiteriali sia diretti ai Comuni Soci nell'ambito dei Servizi strumentali affidabili ai sensi delle norme vigenti così come quelli diretti al pubblico nell'ambito dei servizi pubblici locali di interesse economico generale;
- o) supporto tecnico, amministrativo, gestionale e di segreteria nella progettazione, realizzazione, gestione e conduzione di: progetti di ricerca sviluppo e promozione; attività e progetti nei settori ambientale, energetico e sociale; progetti europei; opere pubbliche e di pubblico interesse; nell'espletamento di appalti di lavori, servizi e forniture; raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni; sistemi informativi ed informatici; siti web e piattaforme internet; rete di banda larga; immobili; sistemi museali, bibliotecari, di eventi culturali, turistici, sportivi e di volontariato; opere pubbliche in generale; il tutto da realizzare sul territorio degli enti locali soci;
- p) svolgimento in affidamento di attività manutentive per conto degli Enti soci quali: edifici pubblici, monumenti e strade; disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, dezanizzazione; taglio erba, raccolta foglie in aree pubbliche; gestione del verde e dell'arredo urbano; opere di bonifica e regimentazione delle acque;
- q) gestione diretta di immobili, attività e servizi strumentali all'ente quali: energy management, facility management e di global service; palestre ed impianti sportivi; servizi e risorse a rilevanza sociale in genere; trasporto scolastico; navigazione; mobilità.

Controllo dei soci (controllo analogo)

Gli enti locali soci esercitano poteri di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio effettuato nel loro territorio:

- a) a livello istituzionale, partecipando, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, per mezzo dei Sindaci o loro delegati, preferibilmente Amministratori ovvero attraverso il Comitato di Coordinamento nelle forme e nei termini previsti nell'articolo 24 e seguenti dello Statuto sociale;
- b) esercitando, anche a mezzo dei loro Amministratori, il diritto di accesso sugli atti, in base alle leggi vigenti e secondo le modalità previste con apposito regolamento;
- c) partecipando alla redazione di convenzioni e disciplinari, nell'ambito di strategie o iniziative, anche di carattere sovracomunale, secondo i principi della concertazione e della programmazione concordata;
- d) mediante il cosiddetto controllo analogo ai sensi della normativa vigente; i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali che, in deroga a quanto disposto dal codice civile, possono avere durata superiore a cinque anni.

I soci esercitano, ai fini dell'affidamento in "house" di propri servizi alla Società, i poteri di controllo analogo come definiti dalla vigente normativa, in maniera congiunta o singola tramite il Comitato previsto dall'art. 24 dello Statuto sociale.

Per quanto riguarda i dati necessari al fine delle determinazioni da assumere ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 (fatturato, risultato d'esercizio, numero di dipendenti, numero dei com-

ponenti del Consiglio di Amministrazione e relativi compensi, numero dei componenti dell'organo di controllo e relativi compensi) si rimanda alla scheda di dettaglio (Allegato B)

Considerazioni finali

Il Comune, vista la ridotta entità percentuale della quota di partecipazione (1,85%) non è in posizione di controllo solitario rispetto alla Società, non sussistendo le situazioni previste:

- dall'art. 2359 del Codice Civile;
- dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016, non essendovi norme di legge o statutarie o patti parasociali che prevedano, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Il controllo viene esercitato congiuntamente dagli enti locali soci.

Si ritiene che la partecipazione societaria in questione debba essere mantenuta in quanto i servizi prodotti dalla Società (gestione del ciclo dei rifiuti) sono strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rientrano tra quelli di interesse generale, rispettando pertanto le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Non è inoltre necessario adottare piani di razionalizzazione della partecipazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto non sussistono le condizioni previste dal medesimo articolo ovvero:

- a) come sopra detto la partecipazione rientra tra le categorie dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
- b) il numero degli amministratori della società non è superiore al numero dei dipendenti;
- c) il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle di Garda Uno SpA;
- d) il fatturato medio del triennio 2015/2017 è superiore a cinquecentomila euro;
- e) non si evidenziano necessità di contenimento dei costi di funzionamento o di aggregazione con altre società partecipate.

B) LA PRESA D'ATTO DELLA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SEGUENTE PARTECIPAZIONE DIRETTA:

GAL GARDAVALSABBIA Società Cooperativa a Responsabilità Limitata

Sede legale: Salò (BS), via Mulino Vecchio n. 4

Codice fiscale: 02356600987

Data di costituzione: 2002

Capitale sociale: € 33.400,00, interamente versato

Valore quote possedute dal Comune: € 200,00

Quota percentuale di partecipazione: 0,60%

Oggetto sociale

La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private.

Essa ha inoltre il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree rurali, montane e marginali, con particolare riferimento al territorio del Garda Bresciano e della Valle Sabbia promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Tale processo di sviluppo, che si attua anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, deve contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile può:

- a) progettare e realizzare progetti o piani integrati di sviluppo, anche nell'ambito di programmazioni e iniziative Comunitarie (Programmi Leader, INTERREG) o di cooperazione transnazionale;
- b) promuovere lo sviluppo sostenibile;
- c) animare e promuovere lo sviluppo rurale e di aree svantaggiate mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- d) valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la commercializzazione di prodotti turistici, agricoli, artigianali, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- e) effettuare ricerche ed indagini conoscitive nel settore ambientale, ivi compreso il monitoraggio dello stato dell'ambiente, della flora e della fauna;
- f) promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;
- g) realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- h) realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- i) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- l) prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di enti pubblici e imprese che si insediano nei territori montani, con particolare riferimento alle aree svantaggiate;
- m) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- n) gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;
- o) sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e del florivivaismo;
- p) realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- q) costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi statuari;
- r) partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
- s) attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;

- t) promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte dal progetto dall'attività della Società;
- u) promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibili della risorsa ambiente.

Definizione di programma Leader (Liasons entre actions de développement de l'économie rurale): iniziativa dell'Unione europea che fin dal 1993 promuove lo sviluppo sostenibile, adeguato alle potenzialità locali e integrato delle aree rurali. In queste zone, attraverso la creazione di GAL - Gruppi di azione Locale - vengono finanziate azioni integrate e multidisciplinari, che interessano tutti i settori dell'economia e della società rurale, finalizzate a valorizzare le risorse ambientali e paesaggistiche, storico-culturali, alimentari e gastronomiche, artigianali e artistiche.

Per quanto riguarda i dati necessari al fine delle determinazioni da assumere ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 (fatturato, risultato d'esercizio, numero di dipendenti, numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e relativi compensi, numero dei componenti dell'organo di controllo e relativi compensi) si rimanda alla scheda di dettaglio (Allegato 1)

Considerazioni finali

Ai fini degli adempimenti richiesti dall'art. 20 del TUSP si prende atto della messa in **liquidazione** della società avvenuta in data 14.03.2019.

C) **IL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE DALLA SOCIETÀ "TRAMITE" GARDA UNO S.P.A. IN:**

- ✓ Acque Bresciane s.r.l., gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia;
 - ✓ AGS Agenzia Global Service s.r.l.;
 - ✓ Biociclo s.r.l.;
 - ✓ Leno Servizi s.r.l.;
- in quanto come si evince delle schede di dettaglio (Allegato 1):
- risultano rispettati i presupposti normativi del TUSP;
 - funzionali al miglior soddisfacimento dei bisogni delle comunità e dei territori amministrati dagli enti locali partecipanti che esercitano un controllo congiunto sulla Società "tramite".

D) **IL MANTENIMENTO DELLE SEGUENTI PARTECIPAZIONI INDIRETTE, DETENUTE DALLA SOCIETÀ "TRAMITE" GARDA UNO S.P.A.:**

- ✓ Castella s.r.l.: A seguito di specifica istanza presentata in luglio 2011 per la realizzazione di un impianto di messa a dimora rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Rezzato ha avuto, nel mese di febbraio 2016 ha avuto parere negativo da parte della Regione Lombardia. La società Castella srl ha quindi avanzato ricorso al TAR Lombardia, il quale in data 02.02.2017 ha emesso sentenza sfavorevole alla società rigettando il ricorso proposto. Ritenendo che la sentenza del TAR Lombardia contenesse elementi giuridico amministrativi tali da consentire la riproposizione del progetto, se pur modificato, in data 21.03.2017 la Società ha richiesto a Regione Lombardia ed a Provincia di Brescia la riapertura del procedimento. Oltre a ciò in data 15.05.2017 è stato proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, con riserva di richiesta di sospensiva, contro la sentenza sfavorevole emessa dal TAR Lombardia

in data 02.02.2017. Alla data attuale si è in attesa della Sentenza del Consiglio di Stato.

- ✓ La Castella s.r.l.: A seguito di specifica istanza presentata nel dicembre 2016 per la realizzazione e gestione di un impianto di messa a dimora rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Rezzato (su terreno di proprietà La Castella) ha ottenuto in data 26.10.2018 dalla Provincia di Brescia la specifica autorizzazione (decreto autorizzativo Provincia di Brescia 4000/2018 del 26.10.2018). Conseguentemente all'ottenimento dell'autorizzazione il Comune di Rezzato, in rappresentanza di altri enti e soggetti interessati, ha presentato ricorso avanti il TAR di Brescia. Tale ricorso è stato discusso nel merito ed in data 13.06.2019 il TAR sopra citato ha emesso, in modo puntuale ed articolato, sentenza di rigetto nr. 53/2019. A seguito del rigetto del TAR di Brescia il Comune di Rezzato in rappresentanza di altri enti e soggetti interessati ha presentato un successivo ricorso con richiesta di sospensiva avanti il Consiglio di Stato. La sospensiva è stata discussa e ritirata da parte del ricorrente in data 07.11.2019 con fissazione del merito in data 21.05.2020.

Per quanto riguarda le sopraccitate società in data 08.11.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Castella srl in La Castella srl. Si prevede che il progetto di fusione verrà completato entro la fine del presente esercizio.

- ✓ Per quanto riguarda Sirmione Servizi s.r.l., come comunicato in Garda Uno, le quote verranno dismesse entro il 31 dicembre 2019, essendo già stato esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune di Sirmione.

Magasa, 14.12.2019

Il Responsabile
del Servizio Economico-Finanziario
(Cav. Federico Venturini)